

Regione Umbria

Consiglio Regionale


Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3247/3248 - Fax 075.576.3270
<http://www.crumbria.it>
e-mail: comm2@crumbria.it

II Commissione permanente

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 6 aprile 2009

Publicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



II Commissione permanente

PROCESSO VERBALE

L'anno 2009, del mese di aprile, il giorno 6, alle ore 10,30, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 2489 del 2 aprile 2009, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione processo verbale seduta precedente;

ATTO N. 1502 - Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate".

II Commissione competenza referente

I Commissione competenza consultiva

Termine parere 26 aprile 2009

Incontro consultivo pubblico il 6 aprile 2009


ATTO N. 1496 - Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Piano regionale di gestione dei rifiuti"

II Commissione competenza referente

Termine parere 22 aprile 2009

Incontro consultivo pubblico il 6 aprile 2009

Alle ore 10,30 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.



Il Commissione permanente

Sono presenti il Vice Presidente Fronduti Armando ed i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Gilioni Mara, Lupini Pavilio, Nevi Raffaele.

Risultano assenti i Consiglieri Carpinelli Roberto e Sebastiani Enrico.

Partecipano alla riunione i Consiglieri Santi Alfredo e l'Assessore Lamberto Bottini.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.


Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 30 marzo 2009.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1502 e dà lettura degli articoli dall'art. 1 all'art. 9.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Nevi, De Sio, Baiardini, Cintioli e Tomassoni.

La Commissione apporta modifiche all'art. 3 che si allega. Decide di rinviare l'esame di tali atti alla prossima seduta e di riconvocarsi in data 14 aprile p.v.. Termina i propri lavori alle ore 13,00.



II Commissione permanente


Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci


IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni




II Commissione permanente

Art. 3 <i>(Funzioni della Regione)</i>	Art. 3 <i>(Funzioni della Regione)</i>
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:	idem
a) verifica la coerenza del Piano d'ambito di cui all'articolo 13 rispetto alle previsioni del Piano regionale di cui all'articolo 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:	a) verifica la coerenza del Piano d'ambito di cui all'articolo 13 rispetto alle previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano regionale , di cui all'articolo 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti;	idem
2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti;	idem
3) promozione dello sviluppo, in conformità con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che possono consentire la modulazione degli oneri a carico degli utenti anche in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti;	idem
4) previsioni in merito alla distribuzione dei costi dei servizi;	idem
5) tariffazione per i servizi di smaltimento;	idem
b) coordinamento e collaborazione delle politiche di gestione dei rifiuti tra gli Ambiti	b) promuove il coordinamento tra gli Ambiti territoriali integrati di cui all'articolo 8 di




II Commissione permanente

territoriali integrati di seguito denominati ATI di cui all'articolo 8;	seguito denominati ATI e l'integrazione delle politiche di gestione dei rifiuti;
c) unificazione , anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;	c) favorisce l'aggregazione , anche progressiva, della gestione degli impianti di smaltimento finale presenti nella regione, per disegnare un sistema impiantistico omogeneo ed improntato alla valorizzazione energetica dei rifiuti e allo smaltimento in discarica dei soli flussi residui;
d) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;	idem
e) stabilisce indirizzi e criteri generali per la comunicazione di inizio attività di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi.	idem
2. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:	idem
a) concede contributi e irroga sanzioni agli ATI in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai comuni sulla base delle previsioni di cui all'articolo 21;	idem
b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;	idem
c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);	c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di seguito denominata ARPA;
d) certifica la quantità dei rifiuti urbani e assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascun ATI e da ciascun comune;	idem



II Commissione permanente

e) rilascia le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del d.lgs. 152/2006;	idem
f) indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi e per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.	f) indice la conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.
3. La Regione provvede, inoltre, in ordine:	idem
a) alla verifica di coerenza della localizzazione dei nuovi impianti previsti dagli ATI;	idem
b) alla valutazione dell'efficacia delle azioni previste dal Piano regionale e all'analisi degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e dalle pianificazioni di ambito ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero, autosufficienza del sistema di trattamento e smaltimento sia a livello regionale che a livello dei singoli ATI;	idem
c) alla adozione di interventi correttivi ed integrativi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di cui all'articolo 11;	idem
d) alla analisi delle complessive capacità del sistema di trattamento e smaltimento e valutazione della eventuale necessità di potenziamento degli impianti tenuto anche conto delle capacità residue delle discariche.	idem
4. La Regione definisce, di concerto con le province, i criteri per la localizzazione e l'individuazione delle aree non idonee e delle aree	idem



II Commissione permanente

potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenire e contenere i potenziali impatti derivanti.	
5. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 196 del d.lgs. 152/2006.	idem